

FALSI PROBLEMI

Unioni gay: hanno già tutti i diritti

FAMIGLIA

30_04_2013



Il nostro ordinamento non contempla nessun riconoscimento giuridico pubblico alle unioni tra persone dello stesso sesso, in quanto tale forma di convivenza non appare idonea a creare quella «famiglia naturale» cui si riferisce espressamente l'art. 29 della Carta Costituzionale. Ne rappresenta un impedimento insormontabile la sua oggettiva sterilità e la sua inconfutabile impossibilità procreativa. Del resto, la società in ogni tempo e in ogni cultura tutela il matrimonio tra un uomo ed una donna, perché esso, ed

esso soltanto, fondando la famiglia è in grado di garantire l'«ordo succedentium generationum».

Un documento redatto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 3

giugno 2003 – a firma dell'allora Prefetto cardinal Joseph Ratzinger – intitolato *Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persona omosessuali*, contiene un'interessante osservazione sul punto. Affrontando il tema delle argomentazioni di carattere giuridico, in quel documento si sottolinea:

«Non è vera l'argomentazione secondo la quale il riconoscimento legale delle unioni omosessuali sarebbe necessario per evitare che i conviventi omosessuali perdano, per il semplice fatto della loro convivenza, l'effettivo riconoscimento dei diritti comuni che essi hanno in quanto persone e in quanto cittadini. In realtà, essi possono sempre ricorrere – come tutti i cittadini e a partire dalla loro autonomia privata – al diritto comune per tutelare situazioni giuridiche di reciproco interesse. Costituisce invece una grave ingiustizia sacrificare il bene comune e il retto diritto di famiglia allo scopo di ottenere dei beni che possono e debbono essere garantiti per vie non nocive per la generalità del corpo sociale».

Proprio qui sta il punto nevralgico della questione: i rapporti tra i conviventi omosessuali possono e devono trovare la propria regolazione nell'ambito delle possibilità concesse dal diritto privato. I giuristi sanno bene, peraltro, che praticamente tutti quei diritti generalmente invocati dai partner di una unione di fatto possono essere attivati tramite il diritto volontario e senza alcuna necessità di introdurre per via legislativa nuovi istituti.

E' un falso problema, ad esempio, la questione successoria, in quanto attraverso il testamento è possibile trasmettere il proprio patrimonio a chi non avendo vincoli legali e/o familiari col testatore sarebbe escluso dalla successione legittima. Oggi nulla vieta, peraltro, al convivente omosessuale di ricorrere agli strumenti del diritto volontario stipulando una polizza assicurativa o una pensione integrativa a beneficio del partner, o stipulando un contratto di comodato d'uso vita natural durante, ovvero costituendo un usufrutto d'immobile.

E' un falso problema il subentro nel contratto di locazione della casa di comune residenza, in quanto tale contratto può ben essere stipulato congiuntamente dai due partner, e in ogni caso già la giurisprudenza costituzionale è intervenuta riconoscendo il diritto di successione nel contratto di locazione a seguito della morte del titolare a favore del convivente (Corte Costituzionale sent. n. 404/1988). **Così come è un falso problema la possibilità di visita in carcere del partner,**

oggi concessa anche ai conviventi grazie ad espresse disposizioni dell'ordinamento penitenziario (art. 18 della legge 26 luglio 1975, n.354, e art. 37 del regolamento di esecuzione D.P.R 30 giugno 2000, n. 230).

Per quanto riguarda le visite in ospedale oggi già quasi tutti i regolamenti interni dei nosocomi contemplano la possibilità di accesso ai conviventi. **E' un falso problema, inoltre, la risarcibilità del convivente omosessuale per fatto illecito del terzo** (ad esempio in un incidente stradale), poiché la giurisprudenza ha ormai pacificamente riconosciuto tale diritto (Tribunale di Milano 12 settembre 2011, n. 9965), secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. unite Civ., sentenza 26972/08, Cass. III sez. pen. n. 23725/08).

Numerose sono, del resto, le disposizioni normative che attribuiscono **diritti specifici alle «persone stabilmente conviventi»**.

Basti citare, ad esempio, **la possibilità di richiedere la nomina di un amministratore di sostegno** (art. 408 e 417 c.c.), **la facoltà di astensione dalla testimonianza in sede penale** (art. 199, terzo comma, c.p.p.), **la possibilità di proporre domanda di grazia** (art. 680 c.p.), e così proseguendo.

La giurisprudenza riconosce, infine, la **possibilità a conviventi omosessuali di stipulare**, nell'ambito dell'autonomia negoziale disponibile, **accordi o contratti di convivenza**, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 del Codice civile) e non contrastino con norme pubbliche, l'ordine pubblico o con il buon costume. Si tratta in genere di accordi **di natura patrimoniale** che rientrano nella disponibilità delle parti (ad esempio la scelta e le spese per l'abitazione comune; la disciplina dei doni e delle altre liberalità; l'inventario, il godimento, la disponibilità e l'amministrazione dei beni comuni; i diritti acquistati in regime di convivenza, ecc.).

A nulla vale, del resto, l'obiezione secondo cui limitare l'ambito di regolazione dei rapporti giuridici al solo diritto privato implicherebbe un onere di attivazione da parte dei conviventi omosessuali, che verrebbero così discriminati rispetto alle persone unite in matrimonio. A prescindere da quanto già evidenziato sul riconoscimento pubblico delle unioni omosessuali, ciò che fa specie è constatare come proprio i cultori dell'autodeterminazione e dell'autonomia della persona – fondamento del pensiero cosiddetto “laico” – siano i più accaniti sostenitori di tale obiezione. Per questo appare davvero paradossale che i propugnatori di una visione liberal del comportamento umano arrivino a chiedere insistentemente l'intervento dello Stato nella gestione dei

rapporti privati, anziché invocare tutti quegli strumenti che consentono l'espressione della piena autonomia e della responsabilità dei singoli.

Concludo citando un libro. Lo scorso marzo la *Casa Editrice Nuovi Equilibri* ha pubblicato **un interessante testo intitolato *Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere***. Gli autori (insospettabili) sono Bruno de Filippis (giurista ed esperto di diritto di famiglia), Gian Mario Felicetti (autore di *La famiglia fantasma*, e membro del Direttivo dell'Associazione radicale "Certi Diritti"), Gabriella Friso (responsabile dell'Ufficio Diritti dell'associazione "Les Cultures" di Lecco, membro del gruppo IO Immigrazione e Omosessualità di Milano e del Direttivo dell'Associazione radicale "Certi Diritti"), e Filomena Gallo (avvocato e segretaria dell'associazione radicale "Luca Coscioni" per la libertà di ricerca scientifica). Pur essendo tutti sostenitori del riconoscimento pubblico e normativo dei diritti delle coppie omosessuali, hanno scritto il citato saggio concependolo come «un manuale di sopravvivenza», attraverso il quale indicare ai conviventi «il modo di tutelarsi per restare insieme nel caso la vita conduca uno dei due in ospedale o in carcere, per conservare la casa, ottenere risarcimenti o congedi, stipulare convenzioni e assicurazioni, garantire che i figli non subiscano danni e discriminazioni». Indicazioni davvero utili per l'esercizio di diritti già esistenti. Non amo recensire simili autori, ma in questo caso è opportuno fare un'eccezione. Quantomeno per dimostrare come sia, in realtà, pretestuosa, strumentale e inesistente la polemica sulla necessità di un riconoscimento pubblico di diritti per le coppie omosessuali.